

Oggetto: : Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994

Mittente: : adriano.pilia@milano.pecavvocati.it

Data: : 07/11/2017 10:58:20

A: : protocollo@cert.comune.piolto.mi.it

Attenzione: il presente messaggio di posta elettronica certificata costituisce notificazione ai sensi della Legge 21.1.1994 n.53 di atti in materia civile, amministrativa o stragiudiziale. L'atto o gli atti notificati sono allegati al presente messaggio unitamente alla relazione di notificazione contenente i dettagli relativi alla procedura di notifica. La notificazione si è perfezionata nel momento in cui il presente messaggio è stato inviato e reso disponibile nella vostra casella di posta elettronica certificata e non nel momento in cui viene consultato.

Tutti o alcuni degli allegati al presente messaggio sono documenti firmati digitalmente dal mittente, riconoscibili in quanto presentano il suffisso .p7m. Qualora si dovessero incontrare difficoltà nella loro consultazione, si seguano i seguenti passi:

- 1) registrare gli allegati in una locazione qualsiasi del proprio computer;
- 2) accedere ad uno dei seguenti siti pubblici che consentono la verifica e la consultazione di documenti firmati digitalmente:

Consiglio Nazionale del Notariato: <http://vol.ca.notariato.it>

- 3) seguire le istruzioni presenti sul sito per la verifica della firma digitale e la consultazione del documento firmato.

Per maggiori informazioni sulla firma digitale, sulla verifica e la consultazione dei documenti firmati digitalmente consultare la seguente pagina del sito di Agenzia per l'Italia Digitale:
<http://www.digitpa.gov.it/firme-elettroniche/software-di-verifica-della-firma-digitale>

Allegati:

Ricorso 414 cpc con istanza 700 cpc.pdf

Decreto fissazione udienza comparizione RG 10469 2017 - 1.pdf

Relata.pdf.p7m

Procura alle liti.pdf.p7m

TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
RICORSO EX ART. 414 CPC
CON ISTANZA EX ART. 700 C.P.C.

Nell'interesse di

ING. ARTURO GUADAGNOLO, nato a Falerna (Cz) il 18.8.1963 (C.F. GDGRTR63M18D476P), residente in Milano via Giovanni Da Milano, 15, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Adriano Pilia (C.F. PLIDRN53M06L140S) e Jacques Chiovini (C.F. CHVJQS76M21Z110V), elettivamente domiciliato presso il loro Studio in Milano, Viale Bianca Maria n. 10, giusta procura rilasciata giusta procura rilasciata su foglio separato, del quale è estratta copia informatica per immagine da considerarsi pertanto apposta a tutti gli effetti in calce al presente atto ex art. 18, comma 5 DM n. 44/11, i quali indicano per le comunicazioni il fax 02.76013679 e gli indirizzi pec adriano.pilia@milano.pecavvocati.it e jacques.chiovini@milano.pecavvocati.it

- ricorrente -

CONTRO

IL COMUNE DI PIOLTELLO in persona del Sindaco *pro tempore*, c.f. 83501410159 e p.i. 00870010154, con sede istituzionale in Pioltello, Via Carlo Cattaneo n. 1

- resistente -

FATTO

1. In data 22 dicembre 2010, con determinazione n. 1150, il Dirigente del Servizio Risorse Umane del Comune di Pioltello ha approvato la



graduatoria per la copertura di un posto di Dirigente Tecnico con contratto a tempo indeterminato, a seguito dell'esperimento di un concorso pubblico per titoli ed esami (doc. 1).

2. Il ricorrente si era classificato al secondo posto della graduatoria, alle spalle del primo classificato arch. Paolo Margutti, il quale, a seguito di stipula del contratto di lavoro, aveva assunto la carica funzionale di Dirigente del Settore Gestione e pianificazione territoriale e ambientale.

3. In data 31 agosto 2017, con determinazione n. 632, il Responsabile del Servizio Risorse Umane del Comune di Pioltello ha preso atto del trasferimento al Comune di Crema del dirigente Arch. Margutti, a decorrere dal 01.09.2017 (doc. 2).

4. In data 21 settembre 2017, il ricorrente, a mezzo del proprio legale, ha comunicato al Comune di Pioltello diffida ad astenersi dall'intraprendere procedure concorsuali o di selezione pubblica finalizzate a ricoprire il posto rimasto vacante, assegnando all'Ente termine non superiore a 15 giorni per la stipula del contratto di lavoro in ragione del diritto dell'Ing. Guadagnolo all'assunzione in virtù del piazzamento in graduatoria al posto immediatamente successivo al soggetto dimissionario (doc. 3).

5. Con comunicazioni in data 28 settembre e 16 ottobre 2017, il ricorrente ha ribadito al Comune di Pioltello le argomentazioni a sostegno del proprio diritto allo scorrimento della graduatoria e conseguente assunzione nell'organico dell'Ente (docc. 4 - 5).

6. Le citate comunicazioni sono rimaste inevase e prive di alcun riscontro da parte dell'Ente.

7. In data 18 ottobre 2017, il Comune di Pioltello ha pubblicato un *"Bando pubblico per procedura di mobilità volontaria ex art. 30 D.Lgs. 165/2001*

per la copertura di un posto da Dirigente Tecnico.", così disattendendo la richiesta formulata dal ricorrente in merito allo scorrimento della graduatoria vigente e tutt'ora efficace (doc. 6).

8. Alla luce della circostanza predetta, in pari data il ricorrente ha notificato a mezzo PEC al Comune di Pioltello istanza di annullamento in autotutela del bando in quanto contrastante con la disposizione di cui all'art. 53 comma 8 del Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi (doc. 7).

9. Stante l'inerzia mantenuta dall'Amministrazione in ordine alle istanze del ricorrente, l'Ing. Guadagnolo si vede costretto ad adire il Tribunale onde vedersi accertare il proprio diritto all'assunzione leso.

DIRITTO

I. SULL'OBBLIGO DI SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA E SULLA PREVALENZA DI QUEST'ULTIMA RISPETTO ALLA PROCEDURA DI MOBILITÀ

Preliminarmente ad ogni argomentazione nel merito, occorre brevemente richiamare la normativa rilevante nel caso di specie:


L'art. 4 comma 3 del D.L. 31 agosto 2013 e s.m.i., dispone :

"Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, l'autorizzazione all'avvio di nuove procedure concorsuali, ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è subordinata alla verifica:
a) dell'avvenuta immissione in servizio, nella stessa amministrazione, di tutti i vincitori collocati nelle proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica, salve comprovate non temporanee necessità organizzative adeguatamente motivate;"

L'art. 30 commi 1 e l'art. 2-bis D.Lgs 165/2001, dispongono:

"Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti... "
"Le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità..."

L'art. 91 comma 4 D.Lgs. 267/2000, dispone:



“Per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per l'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo”

Corre obbligo osservare che i termini di utilizzabilità delle graduatorie di concorsi già espletati sono stati prorogati da diverse disposizioni di Legge tra le quali: l'art. 17 co. 19 della legge 3.8.2009 n. 102; l'art. 1 co. 1 L. 26.2.2011 n. 10; l'art. 4 co. 4 L. 30.10.2013 n. 125 e, da ultimo, il D.L. 30.12.2016 n. 244, che ha prorogato i termini di efficacia delle graduatorie fino al 31.12.2017.

Come evidenziato dal Dipartimento della Funzione Pubblica e dalla Corte dei Conti in sede consultiva, tali interventi normativi sono giustificati dalla finalità, da un lato, di contenere i costi derivanti dall'indizione di nuove procedure di reclutamento e, dall'altro, di far fronte alle numerose disposizioni che hanno previsto blocchi e limitazioni delle assunzioni rendendo di fatto priva di efficacia la vigenza delle graduatorie concorsuali.

Con la nota pronuncia n. 14 del 9.4.2011, poi, l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha fissato alcuni importanti principi in materia di utilizzazione delle graduatorie concorsuali, che possono così riassumersi:

1. la mancata utilizzazione, ad opera dell'art. 15 co. 7 del DPR n. 487/1994 e delle successive disposizioni in materia, della dizione “facoltà” evidenzia l'intento del legislatore di ridurre drasticamente il potere discrezionale delle amministrazioni in materia;
2. la vigenza della graduatorie, conformemente al principio generale di economicità ed efficienza dell'azione amministrativa, risponde alla chiara finalità di contenimento della spesa pubblica, in relazione ai costi derivanti dall'espletamento di nuove procedure concorsuali;



Adriano Pilia

3. dal quadro normativo in materia emerge il superamento del tradizionale indirizzo che configurava lo scorrimento della graduatoria come istituto eccezionale; onde lo scorrimento deve essere considerato quale strumento ordinario di provvista del personale;
4. in presenza di una graduatoria pienamente vigente ed efficace, l'indizione di nuovo concorso o selezione pubblica costituisce l'eccezione e richiede un'apposita ed approfondita motivazione circa le ragioni per le quali l'ente pubblico ritiene di non provvedere alla copertura del posto vacante mediante scorrimento della graduatoria.

La giurisprudenza in materia appare, del resto, granitica nell'affermare che *"l'attuale ordinamento giuridico, anche per motivi di contenimento della spesa pubblica, esprime un deciso favore per lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi, quale modalità di reclutamento; rispetto a quest'ultima modalità, è da ritenere recessiva la procedura di mobilità ex art. 30 del T.U. pubblico impiego di cui al D. L.vo n. 165/2001. Per questo il legislatore richiede che i posti resisi (fisiologicamente) vacanti in seguito all'espletamento di un concorso siano prioritariamente coperti attingendo alla graduatoria concorsuale; per le stesse ragioni, l'unico limite allo scorrimento della graduatoria è che non si tratti di posti di nuova istituzione o trasformazione"* (cfr. Cons. Stato V sez. 27.8.2014 n. 4361; Cons. Stato VI sez. 9.4.2016 n. 1296; TAR Umbria 10.6.2016 n. 494).

Alla stregua delle considerazioni che precedono, ampiamente confortate dalla costante giurisprudenza in materia, non vi è dubbio che ai fini della copertura del posto attualmente vacante nell'ambito del Settore Gestione Pianificazione Territoriale di codesto Comune, l'Ente debba provvedere mediante scorrimento della graduatoria concorsuale pienamente valida ed efficace.



Anzi, corre obbligo, osservare che *“in tema di concorsi nel pubblico impiego privatizzato, l’approvazione della graduatoria è, ad un tempo, provvedimento terminale del procedimento concorsuale e atto negoziale di individuazione del contraente, da essa discendendo, per il partecipante collocatosi in posizione utile, il diritto all’assunzione e, per l’amministrazione che ha indetto il concorso, l’obbligo correlato, quest’ultimo al regime di cui all’art. 1218 c.c. “ (cfr. Cass. Sez. Lav. 16.1.2017 n. 851; Cass. Sez. VI ord. N. 9807 del 14.6.2012 e Cass. Sez. Lav. 20.1.2009 n. 1399, vedi anche Cass. Sez. Un. 16.4.2007 n. 8951 e Cass. Sez. Lav. 20.1.2009 n. 1399).*

Consegue il diritto del ricorrente ad essere assunto, previi gli incumbenti di rito da parte dell’amministrazione comunale di Pioltello, quale dirigente del Settore Gestione Pianificazione Territoriale, con il riconoscimento del relativo trattamento economico e giuridico.

Né può assumersi che l’istituto della mobilità volontaria possa trovare prevalenza rispetto allo scorrimento della graduatoria vigente e tuttora efficace.

La Corte dei Conti Sardegna, sez. Contr., nella deliberazione n. 54 del 16 maggio 2016, si è così espressa al riguardo:

“...osserva la Sezione che la giurisprudenza amministrativa, cui deve essere rimandato il Comune di Sardara per maggiore approfondimento, è da tempo orientata nel dare prevalenza allo scorrimento delle graduatorie approvate dall’amministrazione ed ancora efficaci, rispetto all’esperimento della mobilità volontaria.

Senza che si possa qui trattare più diffusamente la questione, la prevalenza dello scorrimento delle graduatorie è generalmente affermata (vedi sul punto Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria n.14/2011, TAR Sardegna n.330/2013, TAR Puglia n.30/2016) alla stregua di parametri, quali, a titolo esemplificativo: la previsione dell’art.91 del T.U n.267/2000, che prevede la



Adriano Pilia


validità triennale delle graduatorie di concorso; il favor dimostrato dell'ordinamento per l'utilizzo delle graduatorie già approvate, risultante dalle molteplici previsioni di proroga dell'efficacia delle graduatorie intervenute nel corso del tempo (anche corrispondente ad un principio di razionale utilizzazione delle risorse pubbliche); l'argomento a contrario della non menzione delle graduatorie efficaci nell'art.30, comma 2 bis, del d.lgs.165/2001, il quale dispone la cedevolezza delle nuove procedure concorsuali rispetto alle procedure di mobilità (si afferma, infatti, che l'art.30, comma 2 bis, del d.lgs 165/2001, si limita a prevedere la prevalenza delle procedure di mobilità volontaria rispetto all'indizione di nuove procedure concorsuali ma non invece rispetto allo scorrimento delle graduatorie approvate dall'amministrazione ancora in corso di efficacia)."

Giova altresì evidenziare come la disposizione di cui al D.L. 244/2016, all'art. 1 comma 1, ha disposto che:

"L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, approvate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, è prorogata al 31 dicembre 2017, ferma restando la vigenza delle stesse fino alla completa assunzione dei vincitori e, per gli idonei, l'eventuale termine di maggior durata della graduatoria ai sensi dell'articolo 35, comma 5-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"

con ciò confermando l'attuale piena efficacia della graduatoria *de qua*.

Alla luce degli assodati principi sopra esposti, il richiamo acritico operato dal Comune di Pioltello alla sentenza della Corte di Cassazione n. 12559/2017, nell'ambito della determina n. 784 del 10.10.2017 (doc. 8), allo scopo di giustificare il ricorso alla procedura di mobilità (artt. 30 e 34 del D.Lgs 165/2001) in maniera aprioristica rispetto allo scorrimento della graduatoria, si rileva del tutto errato e inconferente.



Infatti nella sentenza citata la fattispecie era del tutto diversa da quella di cui trattasi: i posti in graduatoria erano stati tutti ricoperti con regolari assunzioni e si imponeva la scelta, ai fini di nuove assunzioni, tra attingere alla predetta graduatoria oppure ricorrere alla mobilità intercompartimentale.

La decisione citata nel privilegiare la mobilità volontaria anziché lo scorrimento della graduatoria trova applicazione per la copertura di posti istituiti *ex novo* e non attinenti ai posti messi a concorso e già ritualmente coperti.

Inoltre non può negarsi come l'orientamento seguito dalla Suprema Corte nella citata sentenza risulti influenzato dalla speciale normativa regionale dell'Abruzzo che contempla, in via prioritaria, il ricorso alla mobilità, mentre tale prescrizione legislativa non trova applicazione nel nostro caso.

Di conseguenza, stante la diversità dei presupposti di fatto e l'assenza dei fondamenti legislativi, è indubbia l'inapplicabilità delle massime giurisprudenziali della sentenza in esame alla vicenda di Pioltello, nella quale certamente non viene evocato lo scorrimento della graduatoria per altri e differenti posti di lavoro istituiti dall'Amministrazione – *come invece richiesto dai dipendenti della Regione Abruzzo* – ma, bensì, per lo stesso posto messo in palio nel relativo concorso esperito nel 2010, recentemente rimasto vacante per le dimissioni dell'allora vincitore poi regolarmente assunto.

Ad ogni buon conto, l'applicazione letterale della norma di cui al comma 2-bis dell'art. 30 D.Lgs.165/2001 (da cui il Comune fa dipendere l'applicazione della predetta sentenza) non può trovare il neppur minimo



Adriano Pilia

spazio nel procedimento che ci occupa poiché tratta di un'ipotesi in cui non è ancora stata esperita una procedura concorsuale, mentre ciò è già avvenuto nel caso di cui trattasi (cfr. punto 1).

II. SULLA DISAPPLICAZIONE DEL BANDO PUBBLICO ADOTTATO DAL COMUNE DI PIOLTELLO

Per quanto attiene invece al *“Bando pubblico per procedura di mobilità volontaria ex art. 30 D.Lgs. 165/2001 per la copertura di un posto da Dirigente Tecnico.”*, pubblicato dal Comune di Pioltello in data 18 ottobre 2017 (doc. 6), lo stesso dovrà essere dal Tribunale adito disapplicato.

Infatti il bando è affetto da vizi di potere commessi dal funzionario che lo ha emanato, in quanto l'art. 53 comma 8 del vigente *“Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi”* dispone che *“In base alla normativa vigente, la procedura di mobilità volontaria è momento propedeutico all'indizione di un concorso o allo scorrimento di una graduatoria già formata per ulteriori assunzioni rispetto a quelle previste dal bando di concorso”*.

Attraverso siffatta disposizione regolamentare, il Comune di Pioltello si è predeterminato la metodologia strategica di reclutamento del nuovo personale: vale a dire esperimento di procedure di mobilità volontaria prima dell'indizione di concorsi o prima dello scorrimento delle graduatorie già formate, ma solo in caso di copertura di ulteriori posti rispetto a quelli previsti dal bando pubblicato per la relativa procedura ad evidenza pubblica.

Per applicazione letterale della norma, rimane esclusa dall'assoggettamento al preventivo esperimento delle procedure di mobilità la fattispecie per la copertura del posto (o dei posti) previsto: (i) dal bando di



concorso, nel caso rimanessero vacanti per cessazione dal servizio del vincitore; (ii) assunti alle dipendenze dell'Ente.


Di conseguenza, poiché il bando del concorso esperito nel 2010 prevedeva la copertura di un solo posto da Dirigente Tecnico e, dal 1 settembre 2017, è rimasto vacante solo ed unicamente quel medesimo posto, non era nel potere del funzionario responsabile del servizio risorse umane ampliare – *in contrasto con la disposizione regolamentare* – l'esperimento della procedura di mobilità a fattispecie differenti e/o aggiuntive rispetto a quelle specificamente previste all'art. 53 comma 8 cit.

Risulta evidente, quindi, lo sviamento in sede di determinazione n. 784 del 10/10/2017 di approvazione del bando per la mobilità, laddove il richiamo proprio della disposizione regolamentare ex art. 53 c. 8 è stato effettuato in maniera impropria e distorsiva rispetto alla *ratio* della norma stessa.

Poiché il bando in questione è finalizzato alla copertura del medesimo posto di Dirigente Tecnico al quale contemporaneamente aspira l'odierno ricorrente mediante scorrimento della graduatoria, per le ragioni sopra esposte – oltre che a quelle argomentate nei paragrafi precedenti – deve esserne dichiarata la disapplicazione.

III. SULLA CONTRADDITTORIETÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

Sul punto, occorre rilevare che il medesimo Dirigente del Servizio Risorse Umane del Comune di Pioltello, che ha optato per la procedura di mobilità volontaria per il reclutamento di un Dirigente Tecnico accantonando al contempo la pretesa di scorrimento della graduatoria avanzata dall'odierno ricorrente, con determinazione n. 642 del 4 settembre




2017 (doc. 9), ha recentemente agito in maniera del tutto diversa pur in presenza della medesima fattispecie.

Infatti, per sostituire il dimissionario Istruttore Direttivo Psicopedagoga Dr.ssa Federica Francesca Mangione, ha dato atto dell'“esistenza di una graduatoria da utilizzare per l'assunzione dei successivi candidati” (cfr. doc. 9) nell'ambito della “Graduatoria Finale del Concorso Pubblico per titoli ed Esami per l'assunzione di un Istruttore Direttivo Psicopedagoga cat. D – P.E. D1 a tempo indeterminato”, (doc. 10) approvata con determinazione n. 502 del 28 giugno 2017 (doc. 11).

In particolare, in tale graduatoria al primo posto risultava classificata la dimissionaria dott.ssa Mangione Federica Francesca e, alle sue spalle, l'altro solo concorrente risultato idoneo dott.ssa Targher Tatiana.

Coerentemente con quanto stabilito in sede di determinazione n. 642 del 4 settembre 2017 (doc. 9) e in conformità alla disposizione normativa di cui all'art. 4 c. 3 del D.L. 31/8/2013, n. 101 e s.m.i., al fine della copertura del posto vacante il Dirigente del Servizio Risorse Umane **provvedeva allo scorrimento della graduatoria** per attingervi il nominativo del candidato immediatamente seguente a quello dimessosi dal Comune di Pioltello; il tutto senza ricorrere preventivamente ad altri sistemi di reclutamento del personale, quali la mobilità volontaria.

Con determinazione n. 644 del 4.9.2017 (doc. 12) il Dirigente del Servizio Risorse Umane ha disposto in organico la Dott.ssa Targher – previa stipula del contratto di lavoro; la quale risulta aver iniziato a prestare servizio in data 16 settembre 2017.



La scelta del ricorso allo scorrimento della graduatoria in luogo dell'apertura della mobilità volontaria, operata dall'Ente in una fattispecie del tutto analoga, risulta quindi condivisibile e legittima.

A fronte di quanto sopra, risulta incoerente e illogica la condotta del Dirigente del Servizio Risorse Umane che, in caso del tutto analogo, ha optato per la diversa soluzione del ricorso alla mobilità volontaria per la copertura del posto vacante di Dirigente del Settore Gestione e pianificazione territoriale e ambientale.

A tal proposito, giova rimarcare come l'ordinamento non distingue né, tantomeno, discrimini le graduatorie concorsuali per longevità, ma unicamente per validità ed efficacia ai sensi di legge, come lo sono entrambe presso il Comune di Pioltello quella per l'istruttore direttivo psicopedagoga e quella per il Dirigente Tecnico.

E' evidente la gravità della contraddittorietà e disparità di trattamento riservata dal Dirigente del Servizio Risorse Umane all'odierno ricorrente rispetto alla dott.ssa Targher Tatiana, a beneficio della quale lo scorrimento della graduatoria ha trovato pronta e immediata applicazione una volta rimasto vacante il posto dopo il concorso, mentre, nel caso che ci occupa, al contrario, si è ricorso alla mobilità con la citata determinazione n.784 del 10 ottobre 2017.

Di conseguenza, risulta sussistere pienamente la violazione del principio di imparzialità e di contraddittorietà nell'operato della Pubblica Amministrazione che è identificato nel Piano Triennale di prevenzione della Corruzione 2017-19 quale "rischio" nei provvedimenti di assunzione del personale, come indicato nella relativa "area di rischio n. 5"(doc. 13).



Emerge, infatti, in tutta evidenza come a fronte di fattispecie del tutto identiche, nel caso della dott.ssa Tagher l'Ente ha proceduto, ai fini della copertura del posto lasciato vacante, al mero scorrimento della graduatoria; nel caso, invece, dell'ing. Guadagnolo lo stesso Ente reputa che alla copertura del posto rivendicato si debba procedere mediante mobilità.

La disparità ed illegittimità della valutazione operata nella specie dall'Ente non sembra necessaria di ulteriori rilievi emergendo da una piana lettura di quanto sopra esposto.

Alla luce delle circostanze di cui in atti, il Giudice dovrà disapplicare il "*Bando pubblico per procedura di mobilità volontaria ex art. 30 D.Lgs. 165/2001 per la copertura di un posto da Dirigente Tecnico*", pubblicato dal Comune di Pioltello in data 18 ottobre 2017 (doc. 6), nonché ogni altro atto precedente e/o consequenziale – *ivi compresa la propedeutica determinazione dirigenziale n. 784 del 10 ottobre 2017* – e disporre che il Comune di Pioltello assuma il ricorrente ing. Arturo Guadagnolo al posto di lavoro da Dirigente Tecnico presso il Comune di Pioltello condannando l'Ente alla stipula del contratto di lavoro nella corrispondente posizione giuridica ed economica.

IV. SULLA NECESSITÀ DI UN PROVVEDIMENTO CAUTELARE EX ART. 700 C.P.C.

Alla luce dei dispositivi normativi richiamati, nonché della giurisprudenza ricordata, non v'è dubbio circa l'esistenza del diritto del ricorrente all'assunzione presso il Comune di Pioltello al posto di lavoro da Dirigente Tecnico mediante scorrimento della graduatoria valida ed efficace.

Illegittima, pertanto, risulta nel caso di specie l'apertura della mobilità volontaria da parte dell'Ente attraverso il "*Bando pubblico per*



Adriano Pilia

procedura di mobilità volontaria ex art. 30 D.Lgs. 165/2001 per la copertura di un posto da Dirigente Tecnico", pubblicato dal Comune di Pioltello in data 18 ottobre 2017 (doc. 6).

Orbene, con la conclusione del citato procedimento, il Comune di Pioltello addiverrebbe alla stipula del contratto di lavoro con il Dirigente Tecnico selezionato con la mobilità volontaria.

Tale circostanza, trattandosi di contratti di pubblico impiego (per i quali non vige l'istituto del subentro), porterebbe all'assurda conseguenza per cui il contratto stipulato con il Dirigente selezionato con la mobilità rimarrebbe valido ed efficace anche in presenza di una sentenza esecutiva che dichiara il diritto dell'odierno attore all'assunzione presso il Comune di Pioltello.

In siffatta eventualità, infatti, il Comune rimarrebbe comunque impossibilitato a dare esecuzione alla sentenza in quanto privo della disponibilità finanziaria ed amministrativa di inquadrare nel proprio organico e retribuire una figura dirigenziale non prevista né nel proprio quadro di fabbisogno di personale né – *soprattutto* – all'interno delle poste di bilancio.

Alla luce delle circostanze si chiede al Giudice del Lavoro di disporre ogni più opportuno provvedimento cautelare nell'ottica della salvaguardia del diritto del ricorrente, ivi compresa, ove ritenuta necessaria, la sospensione della procedura di mobilità di cui al "*Bando pubblico per procedura di mobilità volontaria ex art. 30 D.Lgs. 165/2001 per la copertura di un posto da Dirigente Tecnico*", pubblicato dal Comune di Pioltello in data 18 ottobre 2017.



Adriano Pilia

Diversamente, nelle more del presente giudizio, l'odierno attore si ritroverebbe privo del bene della vita – *quale deve essere considerato un posto dirigenziale del pubblico impiego* - a cui legittimamente aspira, anche qualora venisse riconosciuto dalla giustizia il suo diritto all'assunzione presso il Comune di Pioltello.

In relazione a ciò, la necessità di un provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c. è motivata dalla ristrettezza dei tempi a disposizione per ottenere la certezza del posto in caso di vittoria in giudizio, in quanto in data 14 novembre 2017 il bando di mobilità prevede la scadenza del termine per presentare domanda, per cui, entro pochi giorni successivi, il Comune di Pioltello potrebbe concludere la procedura selettiva ed addivenire alla stipula del contratto di lavoro con il candidato individuato, con ciò rendendo superfluo il proseguimento del presente giudizio, in quanto la vittoria dell'attore potrebbe essere coronata con l'assegnazione del posto di lavoro.

Sussistono pertanto nel caso di specie i presupposti del *fumus boni juris* e del *periculum in mora* nell'ottica dell'accoglimento del provvedimento cautelare richiesto.

* *

Tutto ciò premesso e considerato in fatto e in diritto, L'ING. ARTURO GUADAGNOLO, *ut supra* assistito, difeso e rappresentato,

CHIEDE

che il Giudice del Lavoro del Tribunale di Milano, esperiti gli adempimenti di rito, Voglia fissare l'udienza di discussione della presente controversia innanzi a sé assegnando termine per la notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione udienza, e, sentite le parti ed esperiti i



rituali tentativi di conciliazione, *contrariis reiectis*, previe le più opportune declaratorie del caso, previa disapplicazione dell'intero procedimento selettivo di reclutamento personale instaurato con il "Bando pubblico per procedura di mobilità volontaria ex art. 30 D.Lgs. 165/2001 per la copertura di un posto da Dirigente Tecnico", accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

IN VIA CAUTELARE

Accertato, per tutte le ragioni in fatto e diritto di cui alla narrativa, il diritto dell'ing. Arturo Guadagnolo al posto di lavoro da Dirigente Tecnico presso il Comune di Pioltello, adottare, con provvedimento *inaudita altera parte*, ogni più opportuno provvedimento cautelare del caso, ivi compreso, se necessario, l'ordine di sospensione dell'intero procedimento selettivo di reclutamento personale instaurato con il "Bando pubblico per procedura di mobilità volontaria ex art. 30 D.Lgs. 165/2001 per la copertura di un posto da Dirigente Tecnico", pubblicato dal Comune di Pioltello in data 18 ottobre 2017, ivi compresa la propedeutica determinazione dirigenziale n. 784 del 10 ottobre 2017, in ogni caso procedimento amministrativo da disapplicare.

NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE

Accertare, per tutte le ragioni in fatto e diritto di cui alla narrativa, il diritto dell'ing. Arturo Guadagnolo al posto di lavoro da Dirigente Tecnico presso il Comune di Pioltello e, conseguentemente, **ordinare** al Comune di Pioltello, in persona del Sindaco *pro tempore*, di stipulare, alle corrispondenti condizioni giuridiche ed economiche, contratto di lavoro con l'Ing. Arturo Guadagnolo per il posto da Dirigente Tecnico all'interno del proprio organico.



Con vittoria di spese e competenze di lite oltre accessori di legge e rimborso forfettario ex art. 2 DM 55/14.

* * *

Ai fini del versamento del contributo unificato ex Lege dovuto si dichiara che il presente procedimento ha valore indeterminato e comporta, pertanto, il versamento dell'importo di € 259,00.

Si allega:

- procura alle liti.


Si producono (in copia)

- 1) determinazione dirigenziale n. 1150 del 22 dicembre 2010;
- 2) determinazione dirigenziale n. 632 del 31 agosto 2017;
- 3) comunicazione Avv. Adriano Pilia del 21 settembre 2017;
- 4) comunicazione Avv. Adriano Pilia del 28 settembre 2017;
- 5) comunicazione Avv. Adriano Pilia del 16 ottobre 2017;
- 6) *"Bando pubblico per procedura di mobilità volontaria ex art. 30 D.Lgs. 165/2001 per la copertura di un posto da Dirigente Tecnico."* pubblicato dal Comune di Pioltello;
- 7) istanza di autotutela ing. Arturo Guadagnolo del 18 ottobre 2017;
- 8) determinazione dirigenziale n. 784 del 10 ottobre 2017
- 9) determinazione dirigenziale n. 642 del 4 settembre 2017;
- 10) *"Graduatoria Finale del Concorso Pubblico per titoli ed Esami per l'assunzione di un Istruttore Direttivo Psicopedagoga cat. D – P.E. D1 a tempo indeterminato"* del Comune di Pioltello;
- 11) determinazione n. 502 del 28.6.2017;
- 12) determinazione n. 644 del 4.9.2017;
- 13) estratto Piano Triennale anticorruzione del Comune di Pioltello;

Milano, 25 ottobre 2017

Avv. Adriano Pilia

Avv. Jacques Chiovini





Tribunale Ordinario di Milano
Sezione Lavoro

Il Giudice,

letta la domanda ex art. 700 c.p.c. di cui al ricorso ex art. 414 c.p.c. R.G. 10469 /2017 e la documentazione allegata

ORDINA

la comparizione personale delle parti per l'assunzione delle sommarie informazioni per il giorno 29.11.2017 ore 9,00.

Invita la convenuta a costituirsi depositando memoria il giorno immediatamente antecedente l'udienza fissata.

Manda il ricorrente per la notifica a controparte entro il 18.11.2017

Visto l'art. 415 c.p.c.

FISSA

per la discussione della causa l'udienza del 1 febbraio 2018 ore 10,00, stanza 10 piano II Via S. Barnaba 50, a cui le parti sono tenute a comparire personalmente, avvertendo il convenuto che, per non incorrere nelle decadenze di legge, egli ha l'onere di costituirsi in giudizio almeno 10 giorni prima dell'udienza, mediante deposito di memoria difensiva contenente gli elementi indicati dagli artt. 416 e 418 c.p.c.

Nel caso di notifica a mezzo PEC, invita parte ricorrente a provvedere tempestivamente al deposito telematico degli atti notificati e relative ricevute in formato .eml o.msg, e a produrre in udienza copia dell'estratto INI-PEC/REGINDE alla data della notifica.

Milano, 02/11/2017

Il Giudice

Francesca M.C. Capelli



RELAZIONE DI NOTIFICA

Io sottoscritto Avv. ADRIANO PILIA (C.F. PLIDRN53M06L140S) iscritto all'albo degli Avvocati presso l'Ordine degli Avvocati di Milano, in ragione del disposto della L. 53/94 e ss.mm., quale difensore di ING. GUADAGNOLO ARTURO (C.F./P.IVA GDGRTR63M18D476P), nel cui interesse si procede alla presente notificazione, in virtù della procura alle liti rilasciata ai sensi dell'art. 83, 3° comma c.p.c. in calce al Ricorso ex art. 414 cpc con istanza ex art. 700 cpc R.G. 10469/2017 e che si allega alla presente notifica,

NOTIFICO

l'allegato Ricorso ex art. 414 cpc con istanza ex art. 700 cpc e pedissequo Decreto di fissazione udienza di comparizione parti datato 2.11.2017, pronunciato nel procedimento R.G. 10469/2017-1 dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, Giudice Francesca M.C. Capelli, a Comune di Pioltello (C.F./P.IVA 83501410159), in persona del Sindaco pro tempore, con sede istituzionale in Pioltello, Via Cattaneo n. 1, all'indirizzo di posta elettronica protocollo@cert.comune.pioltello.mi.it estratto dal Registro PP.AA.

DICHIARO

che la presente notificazione viene effettuata in relazione al procedimento pendente avanti al Tribunale Ordinario di Milano Sezione Lavoro, R.G. 10469 / 2017 - 1

ATTESTO

che la copia informatica della procura alle liti allegata è conforme all'originale analogico della procura alle liti rilasciata al sottoscritto in data 25 ottobre 2017 e dal quale è estratta.

ATTESTO

che la copia informatica del Ricorso 414 cpc con istanza 700 cpc e del pedissequo Decreto fissazione udienza comparizione RG 10469 2017 - 1 allegati sono conformi ai corrispondenti originali telematici del Ricorso ex art. 414 c.p.c. con istanza ex art. 700 c.p.c. e del Decreto di fissazione udienza di comparizione parti datato 2.11.2017, pronunciato nel procedimento R.G. 10469/2017-1 dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, Giudice Francesca M.C. Capelli,



estratti dal fascicolo informatico RG 10469/2017 e 10469/2017-1 del Tribunale Ordinario di
Milano, Sezione Lavoro.

Milano, 7.11.2017

Avv. ADRIANO PILIA



PROCURA ALLE LITI

Io sottoscritto Ing. Arturo Guadagnolo, nato a Falerna (Cz) il 18.8.2017, C.F. GDGRTR63M18D476P, residente in Milano via Giovanni da Milano 15, delego a rappresentarmi e difendermi in ogni fase e grado, anche in fase di esecuzione ed opposizione, del procedimento da promuoversi avanti il Tribunale del Lavoro di Milano nei confronti del Comune di Pioltello, in persona del Sindaco pro tempore, gli l'Avvocati Adriano Pilia e Jacques Chiovini del Foro di Milano, unitamente e disgiuntamente tra loro, conferendo loro ogni più ampia facoltà di legge, ivi comprese le facoltà di transigere, conciliare, incassare, rinunciare agli atti ed accettarne la rinuncia, farsi rappresentare, assistere e sostituire, eleggere domicili, rinunciare alla comparizione delle parti, riassumere la causa, proseguirla, chiamare terzi in causa, deferire giuramento, proporre domande riconvenzionali ed azioni cautelari di qualsiasi genere e natura in corso di causa, chiedere ed accettare rendiconti, ed assumendo sin d'ora per rato e valido l'operato del suddetto legale.

Eleggo domicilio presso lo studio dei nominati difensori in Milano Viale Bianca Maria n. 10.

Dichiaro di essere stato informato, ai sensi dell'art. 4, co. 3, D. Lgs. n. 28/2010, della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, nonché dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Dichiaro di essere stato informato, ai sensi dell'art. 2, co. 7, D. L. n. 132/2014, della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati disciplinata dagli artt. 2 e ss. del suddetto decreto legge.

Dichiaro di essere stato/a reso/a edotto/a circa i rischi del contenzioso ed il grado di complessità dell'incarico che con la presente conferisco, delle caratteristiche e dell'importanza dell'incarico, delle attività da espletare, delle iniziative da intraprendere, delle ipotesi di soluzione e della prevedibile durata del processo.

Dichiaro di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico.

Dichiaro, altresì, che mi sono stati resi noti gli estremi della polizza assicurativa professionale dell'avvocato cui con la presente conferisco incarico.

Dichiaro, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, di essere stato informato che i miei dati personali, anche sensibili, verranno utilizzati per le finalità inerenti al presente mandato, autorizzando sin d'ora il rispettivo trattamento.

La presente procura alle liti è da intendersi apposta in calce all'atto, anche ai sensi dell'art. 18, co. 5, D. M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D. M. Giustizia n. 48/2013.

Milano, 25 ottobre 2017

Ing. Arturo Guadagnolo

È autentica la firma:



Oggetto: : ACCETTAZIONE: Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994
Mittente: : posta-certificata@sicurezzapostale.it
Data: : 07/11/2017 10:58:20
A: : adriano.pilia@milano.pecavvocati.it

Ricevuta di accettazione

Il giorno 07/11/2017 alle ore 10:58:20 (+0100) il messaggio
"Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994" proveniente da
"adriano.pilia@milano.pecavvocati.it"

ed indirizzato a:

protocollo@cert.comune.pioltello.mi.it ("posta certificata")

è stato accettato dal sistema ed inoltrato.

Identificativo messaggio:

opec291.20171107105820.25148.44.1.210@sicurezzapostale.it

<HTML>

<HEAD>

<TITLE>Ricevuta di accettazione</TITLE>

</HEAD>

<BODY>

<H1>

Ricevuta di accettazione

</H1>

<P>

Il giorno 07/11/2017 alle ore 10:58:20 (+0100) il messaggio

"Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994" proveniente da

"adriano.pilia@milano.pecavvocati.it"

ed indirizzato a:

protocollo@cert.comune.pioltello.mi.it ("posta certificata")

è stato accettato dal sistema ed inoltrato.

Identificativo messaggio:

opec291.20171107105820.25148.44.1.210@sicurezzapostale.it

</P>

</BODY>

</HTML>

Allegati:

dati-cert.xml

Firmato Da: POSTA CERTIFICATA NAMIRIAL S.P.A. (POSTA CERTIFICATA) Emesso Da: ACTALIS CLIENT AUTHENTICATION CA G1 Serial#: 50B699F66F3F3ECC
Firmato Da: ACTALIS CLIENT AUTHENTICATION CA G1 (ACTALIS CLIENT A) Emesso Da: ACTALIS AUTHENTICATION ROOT CA Serial#: 2CD48AD3B11E0F89



Oggetto : CONSEGNA: Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994

Mittente : posta-certificata@pec.aruba.it

Data : 07/11/2017 10:58:23

A : adriano.pilia@milano.pecavvocati.it

-- Ricevuta di avvenuta consegna del messaggio indirizzato a protocollo@cert.comune.piolteggio.mi.it "posta certificata" --

Il giorno 07/11/2017 alle ore 10:58:23 (+0100) il messaggio con Oggetto "Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994" inviato da "adriano.pilia@milano.pecavvocati.it" ed indirizzato a "protocollo@cert.comune.piolteggio.mi.it" è stato correttamente consegnato al destinatario.

Identificativo del messaggio:

opec291.20171107105820.25148.44.1.210@sicurezzapostale.it

Il messaggio originale è incluso in allegato, per aprirlo cliccare sul file "postacert.eml" (nella webmail o in alcuni client di posta l'allegato potrebbe avere come nome l'oggetto del messaggio originale).

L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione

NOTA

La presenza o meno del messaggio originale, come allegato della ricevuta di consegna (file postacert.eml), dipende dal tipo di ricevuta di consegna che è stato scelto di ricevere, secondo la seguente casistica:

- Ricevuta di consegna completa (Default): il messaggio originale completo è allegato alla ricevuta di consegna.
- Ricevuta di consegna breve: il messaggio originale è allegato alla ricevuta di consegna ma eventuali allegati presenti al suo interno verranno sostituiti con i rispettivi hash.
- Ricevuta di consegna sintetica: il messaggio originale non verrà allegato nella ricevuta di consegna.

Per maggiori dettagli consultare:

<http://kb.aruba.it/KB/a701/ricevuta-di-avvenuta-consegna.aspx?KBSearchID=1358305>

```
<html>
<head><title>Ricevuta di avvenuta consegna</title></head>
<body>
<h3>Ricevuta di avvenuta consegna</h3>
<hr><br>
```

Firmato Da: POSTA CERTIFICATA ARUBA PEC (POSTA CERTIFICATA) Emesso Da: ACTALIS CLIENT AUTHENTICATION CA G1 Serial#: 4C3BA611F3A13BD
Firmato Da: ACTALIS CLIENT AUTHENTICATION CA G1 (ACTALIS CLIENT A) Emesso Da: ACTALIS AUTHENTICATION ROOT CA Serial#: 2CD48AD3B11E0F89



Il giorno 07/11/2017 alle ore 10:58:23 (+0100) il messaggio
"Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994" proveniente
da "adriano.pilia@milano.pecavvocati.it";
ed indirizzato a "protocollo@cert.comune.pioltoello.mi.it";
è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio:
opec291.20171107105820.25148.44.1.210@sicurezzapostale.it
</body>
</html>

Allegati:

daticert.xml
postacert.eml

Oggetto: : Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994

Mittente: : adriano.pilia@milano.pecavvocati.it

Data: : 07/11/2017 10:58:20

A: : protocollo@cert.comune.pioltoello.mi.it

Attenzione: il presente messaggio di posta elettronica certificata costituisce notificazione ai sensi della Legge 21.1.1994 n.53 di atti in materia civile, amministrativa o stragiudiziale. L'atto o gli atti notificati sono allegati al presente messaggio unitamente alla relazione di notificazione contenente i dettagli relativi alla procedura di notifica. La notificazione si è perfezionata nel momento in cui il presente messaggio è stato inviato e reso disponibile nella vostra casella di posta elettronica certificata e non nel momento in cui viene consultato.

Tutti o alcuni degli allegati al presente messaggio sono documenti firmati digitalmente dal mittente, riconoscibili in quanto presentano il suffisso .p7m. Qualora si dovessero incontrare difficoltà nella loro consultazione, si seguano i seguenti passi:

- 1) registrare gli allegati in una locazione qualsiasi del proprio computer;
- 2) accedere ad uno dei seguenti siti pubblici che consentono la verifica e la consultazione di documenti firmati digitalmente:

Consiglio Nazionale del Notariato: <http://vol.ca.notariato.it>

- 3) seguire le istruzioni presenti sul sito per la verifica della firma digitale e la consultazione del documento firmato.

Per maggiori informazioni sulla firma digitale, sulla verifica e la consultazione dei documenti firmati digitalmente consultare la seguente pagina del sito di Agenzia per l'Italia Digitale:



<http://www.digitpa.gov.it/firme-elettroniche/software-di-verifica-della-firma-digitale>

Allegati:

Ricorso 414 cpc con istanza 700 cpc.pdf

Decreto fissazione udienza comparizione RG 10469 2017 - 1.pdf

Relata.pdf.p7m

Procura alle liti.pdf.p7m

Firmato Da: POSTA CERTIFICATA ARUBA PEC (POSTA CERTIFICAT) Emesso Da: ACTALIS CLIENT AUTHENTICATION CA G1 Serial#: 4C3BA611F3A13BD
Firmato Da: ACTALIS CLIENT AUTHENTICATION CA G1 (ACTALIS CLIENT) A) Emesso Da: ACTALIS AUTHENTICATION ROOT CA Serial#: 2CD48AD3B11E0F89

